

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Generale***

**Roma, 25-09-2017**

## **Messaggio n. 3662**

**OGGETTO:** Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Rilascio aggiornamento piattaforma informatica per le imprese agricole.

### ***Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti*** ***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***

Con la circolare n. 107/2017 sono state fornite indicazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Con il presente messaggio si rende nota l'avvenuta implementazione della piattaforma informatica al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole.

Le specificità previste dall'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state descritte al punto 6.5 della circolare n. 107/2017 – con particolare riferimento ai requisiti dei lavoratori che possono essere assunti -, così come integrato con il messaggio n. 2887 del 12/07/2017, con il quale, in particolare, sono state rese note le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura informatica, tenuto conto del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 8 settembre 2017 n. 5797, consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Si rammenta che tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di "azienda agricola".

Infine, si rende noto che sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell'agricoltura.

Il Direttore centrale Entrate e Recupero Crediti  
Maria Sandra Petrotta

Il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi Informativi  
Vincenzo Damato